



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MUNERATO, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI e VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2014

Abrogazione della riforma pensionistica di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e reintroduzione, per il triennio 2014-2017, delle disposizioni concernenti la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l’accesso al pensionamento di anzianità

ONOREVOLI SENATORI. – Abbiamo sempre ritenuto ed affermato che la riforma pensionistica realizzata dall'allora Ministra Fornero con il cosiddetto decreto «Salva-Italia» (decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) sia stata una pessima riforma, dettata da una logica emergenziale che come tale non ha tenuto conto degli effetti devastanti che avrebbe prodotto. Basti pensare alla questione dei cosiddetti lavoratori esodati, ancora oggi in attesa di una soluzione al loro problema. Abbiamo sempre contestato la scelta del Governo Monti di sacrificare i pensionati per il riassetto dei conti pubblici, facendo ricadere su di loro la manovra in quanto categoria «quantificabile». Riteniamo, pertanto, doveroso in qualità di legislatori abrogare la cosiddetta Riforma Fornero e ripristinare le regole di accesso al pensionamento secondo la normativa vigente *ante* decreto Salva-Italia. Abrogazione che proponiamo con l'articolo 1 della presente proposta.

Con l'articolo 2, invece, intendiamo ripristinare, per il triennio 2014-2017, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 14, della legge 23 agosto 2004, n. 243, in virtù delle quali era stato introdotto nel no-

stro ordinamento un particolare beneficio – cosiddetto *superbonus* – per i lavoratori del settore privato che pur avendo maturato il diritto alla pensione di anzianità avessero optato per il proseguimento dell'attività lavorativa. Il beneficio consisteva nell'ottenere un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale, ovvero il 32,7 per cento dello stipendio lordo per quasi tutti i lavoratori (l'incremento saliva al 33,7 per cento sulla fascia di retribuzione annua che eccede i 37.883 euro). Alla conclusione del rapporto lavorativo gli interessati avrebbero poi ricevuto una pensione pari a quella a cui avevano diritto prima di scegliere il *superbonus*.

La norma non ha comportato nuovi oneri per lo Stato ed ha consentito a 90.000 persone di rinviare la pensione, il che dimostra che il *superbonus* è stata un'idea apprezzata da moltissimi lavoratori. Peraltro ha avuto un altro aspetto positivo: quello di concorrere ad innalzare la media dell'età lavorativa degli italiani.

Cari colleghi, credendo fermamente negli effetti positivi del *superbonus* e consapevoli degli effetti negativi della riforma Fornero, auspichiamo una rapida approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. Dalla medesima data si applicano per tutti gli aventi diritto le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo 24.

### Art. 2.

1. Per il periodo 2014-2017, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. La somma corrisposta

al lavoratore, di cui al periodo precedente, non concorre a formare il reddito, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera *i-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.